



COMUNICATO UFFICIALE N.249

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi il 13 Dicembre 2023, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

1) RICORSO DEL CALCIATORE Matias SANTIAGO DORATO/ASD CASTROVILLARI CALCIO

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 2 ottobre 2023, il calciatore Matias Santiago DORATO (nel seguito, anche, il calciatore), nato a Buenos Aires in Argentina il 2 marzo 1998, ha esposto quanto segue:

- a. nella stagione sportiva 2022/2023 è stato tesserato – con durata del contratto dal 16 agosto 2022 al 30 giugno 2023 - con la ASD Castrovillari Calcio (nel seguito, anche, la società) con un contratto che prevedeva un compenso di euro 27.000,00 (ventisettemila/00);
- b. il calciatore ha ricevuto dalla Società euro 21.284,00 (ventunomiladuecentoottantaquattro/00), rimanendo, quindi, creditore nei confronti di quest'ultima di euro 5.716,00 (cinquemilasettecentosedici/00).

Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la società al pagamento della somma di euro 5.716,00 (cinquemilasettecentosedici/00) oltre interessi o la maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia.

La società si è costituita con memoria inviata via PEC il 16 ottobre 2023 facendo presente quanto segue:

1. il ricorso è parzialmente infondato perché, a fronte dell'importo stabilito per contratto, esso è al lordo e, ai fini fiscali, è inquadrabile a titolo di redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR;
2. su detto importo la società ha dovuto operare, quale sostituto d'imposta, le ritenute di legge per un importo pari a euro 3.312,00 (tremilatrecentododici/00). Pertanto, l'importo dovuto dalla società al calciatore ad oggi è pari a euro 2.454,00 (duemilaquattrocentocinquantaquattro/00);
3. la società per iscriversi al campionato 2023/2024 ha depositato una dichiarazione liberatoria, allegando copia, priva della sottoscrizione del calciatore, di tutti i pagamenti effettuati in favore del ricorrente per un importo complessivo pari a euro 21.235,00 (ventunomiladuecentotrantacinque/00), dichiarando che in ragione delle ritenute effettuate sull'importo lordo, per la somma pari a euro 3.312,00 (tremilatrecentododici/00), quanto dovuto era appunto pari a euro 2.454,00 (duemilaquattrocentocinquantaquattro/00).

Chiarita l'entità effettiva del credito vantato dal calciatore, la società si dichiara disponibile ad eseguire l'immediato pagamento dell'importo effettivamente dovuto, pari a euro 2454,00 (duemilaquattrocentocinquantaquattro/00), a tacitazione di ogni pretesa vantata dal calciatore in ragione dell'accordo economico intervenuto con quest'ultimo per la stagione sportiva 2023/2024.

Dunque, la società ha chiesto alla CAE:

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

- di rigettare il ricorso del calciatore;
- di accertare e di chiarire che la somma ancora dovuta al calciatore per la stagione 2022/2023 era pari a euro 2.454,00 (duemilaquattrocentocinquantaquattro/00).

Con PEC inviata il 5 dicembre 2023 il calciatore ha proposto controrepliche rappresentando:

1. che, la società non ha provato di aver eseguito l'effettivo pagamento delle ritenute. In assenza della prova, come la liquidazione deve essere sempre al lordo (ed in questo ha richiamato alcune sentenze del TFN/SVE);
2. peraltro non sarebbe stata sufficiente neppure la CU (comunque non prodotta in giudizio) perché non sono validi attestati le semplici dichiarazioni uniche.

Per questi motivi il calciatore insiste per l'accoglimento del ricorso e, dunque, affinché la CAE condanni la Società a riconoscere a quest'ultimo euro 5.716,00 (cinquemilasettecentosedici/00).

La causa è venuta in discussione all'udienza del 13 dicembre 2023, alla quale ha partecipato il Legale del calciatore che ha confermato le richieste contenute negli scritti difensivi.

Il ricorso va accolto, nei seguenti termini.

La società viene condannata a pagare al calciatore la somma da quest'ultima riconosciuta pari a euro 2.454,00 (duemilaquattrocentocinquantaquattro/00), quale importo dovuto a quest'ultimo in forza del contratto sottoscritto e non onorato dalla società. Altresì, la società viene condannata a consegnare al calciatore, in assenza della prova dell'effettivo versamento delle ritenute di legge, un importo pari a euro 3.312,00 (tremilatrecentododici/00), importo che la società ha riconosciuto di dover versare per legge, affinché il calciatore provveda per suo conto a versarlo nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Va rilevato, infine, che sono state adempiute tutte le prescrizioni dettate dal comma 4 dell'articolo 28 del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la ASD Castrovillari Calcio a riconoscere al Sig. Dorato, come in epigrafe individuato, la somma di euro 5.716,00 (cinquemilasettecentosedici/00) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
- ordina alla ASD Castrovillari Calcio di comunicare al Dipartimento Interregionale termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Raffaele D'ORSI/SS NOLA 1925 ASD

Con ricorso trasmesso a mezzo p.e.c. in data 23 ottobre 2023 il sig. Raffaele D'Orsi, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la SS Nola 1925 ASD, un accordo economico per la stagione sportiva 2022/2023.

In particolare, l'associazione si obbligava a corrispondere l'importo lordo di euro 30.000,00 in favore del calciatore a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr accordo economico).

La associazione, ritualmente intimata a mezzo pec in data 23 ottobre 2023, non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto il minor importo di euro 19.500,00 dalla associazione e, ha chiesto la condanna della medesima al versamento dell'importo di euro 10.500,00 a saldo di quanto dovuto.

In data 13 dicembre 2023 è stata udita la parte ricorrente, la quale ha insistito per l'accoglimento delle proprie richieste.

La Commissione

PRESO ATTO

letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, vista la mancata costituzione della associazione, benché ritualmente intimata, dichiara la contumacia della SS Nola 1925 ASD; accertata l'esistenza del credito del sig. Raffaele D'Orsi, così come documento dall'accordo economico, così come indicato nella parte motiva;

VALUTATO

l'inadempimento incontestato quantificato euro 10.500,00, così come indicato nell'atto introduttivo del presente procedimento;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la SS Nola 1925 ASD al pagamento in favore del sig. Raffaele D'Orsi della somma di euro 10.500,00, da rifondersi osservando la disciplina fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Ordina alla SS Nola 1925 ASD di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Alfonso ZIZZANIA/SS NOLA 1925 ASD

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 13.12.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore ZIZZANIA Alfonso ricevuto a mezzo pec il 27.09.2023, regolarmente notificato alla SS NOLA 1925 ASD.

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.)

PRESO ATTO

della mancata costituzione da parte della SS NOLA 1925 ASD

VALUTATI

i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udito il ricorrente presente, attraverso il proprio delegato all'udienza dell'13.12.2023

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la SS NOLA 1925 ASD, per la stagione sportiva 2022/23 sottoscritto dal 10/12/2022 fino al 30/06/2023, a fronte di un compenso globale lordo di euro 2.700,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto la minor somma di € 1.800,00, pertanto, chiede la condanna della SS NOLA 1925 ASD al "pagamento della somma di Euro 900,00".

La commissione preso atto della richiesta ed accertata, la fondatezza del ricorso ritiene che la SS NOLA 1925 ASD debba essere condannata al pagamento dell'importo precisato in udienza.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la SS NOLA 1925 ASD, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. ZIZZANIA Alfonso dell'importo di Euro 900,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla SS NOLA 1925 ASD di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo MONTEBUGNOLI/ASD VASTESE CALCIO 1902

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 13.12.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Matteo Montebugnoli del 23.10.2023, ricevuto a mezzo pec il 25.10.2023 e regolarmente notificato alla ASD Vastese Calcio 1902 in pari data (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.) e la mancata costituzione in giudizio della ASD Vastese Calcio 1902 (nel termine perentorio prescritto dall'art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D.) seppur ritualmente chiamata nel procedimento,

PRESO ATTO

della richiesta di discussione in pubblica udienza formulata dal legale del calciatore;

VALUTATI

il ricorso e la documentazione allegata di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, attraverso il proprio difensore, all'udienza fissata;

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ex art. 94 *ter* N.O.I.F. sottoscritto con la ASD Vastese Calcio 1902 nel quale è previsto, per la stagione sportiva 2022/2023 (con decorrenza dal 4.8.2022), un compenso lordo annuo forfettariamente determinato in euro 7.200,00, oltre ad euro 1.800,00 a titolo di vitto e alloggio.

Il sig. Montebugnoli, in particolare, ha dedotto che l'associazione, nonostante lui avesse adempiuto regolarmente alle proprie obbligazioni, gli avrebbe corrisposto il minor importo di euro 7.500,00 e, conseguentemente, ne ha chiesto la condanna al pagamento della somma di euro 1.500,00 *“ovvero della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia a seguito dell'attività istruttoria”*, oltre interessi.

All'udienza del 13.12.2023 il difensore del ricorrente si è riportato al proprio scritto difensivo, insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.

La C.A.E. ritiene fondato il ricorso considerato che la ASD Vastese Calcio 1902 non si è costituita in giudizio e, dunque, non ha contestato la debenza delle somme vantate dal Sig. Montebugnoli, con la conseguenza che la controversia non può che essere decisa sulla base dell'accordo economico, il quale offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata, risultando provata sia la sua conclusione sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. Con riferimento al *quantum debeatur* si deve, invece, tenere conto dell'importo *medio tempore* corrisposto dalla associazione convenuta, nella misura dichiarata dal ricorrente nell'atto introduttivo.

Accertata, dunque, la fondatezza del ricorso si ritiene che la ASD Vastese Calcio 1902 debba essere condannata al pagamento dell'importo di euro 1.500,00, oltre interessi.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la ASD Vastese Calcio 1902, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore del sig. Matteo Montebugnoli dell'importo di euro 1.500,00, oltre interessi, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla ASD Vastese Calcio 1902 di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall'art. 94 *ter*, comma 11, delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Roberto FARINOLA/USD CITTA' DI FASANO

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 13.12.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale

Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore FARINOLA Roberto ricevuto a mezzo pec il 21.09.2023, regolarmente notificato alla U.S. CITTA' DI FASANO

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.)

PRESO ATTO

della mancata costituzione da parte della U.S. CITTA' DI FASANO

VALUTATI

tutti gli scritti e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, attraverso un sostituto processuale (giusta delega depositata in atti) all'udienza del 13.12.2023

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la U.S. CITTA' DI FASANO, per la stagione sportiva 2022/2023, a fronte di un compenso globale lordo di Euro 3.600,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dall'unione sportiva la minor somma di euro 1.500,00 e, pertanto, ha chiesto la condanna dell' U.S. CITTA' DI FASANO al *"pagamento della somma di Euro 2.100,00"*.

La parte ricorrente, in data 17.10.2023, ha inviato alla CAE una PEC - con annessa la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere – avendo la U.S. CITTA' DI FASANO adempiuto al pagamento della minor cifra di € 1.600,00 e che tale pagamento soddisfa ed estingue l'obbligazione richiesta. Il ricorrente virtualmente presente attraverso il suo legale conferma quanto appena trascritto

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti per le causali di cui in motivazione, preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, ritenuta pertanto superflua qualsiasi ulteriore valutazione, dichiara cessata la materia del contendere. Dispone altresì che la tassa reclamo versata venga incamerata.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro GUERRI/A.C.CITTA' DI CASTELLO SSD ARL

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 13.12.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore GUERRI ALESSANDRO ricevuto a mezzo pec il 23.10.2023 e notificato in pari data alla Società;

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28 bis, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il suo legale di fiducia, nonché della mancata costituzione della Società sopra citata;

VALUTATI

il ricorso del calciatore, nonché tutta la documentazione agli atti del procedimento, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, nell'udienza del 13.12.2023, tramite il proprio legale;

OSSERVA

il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un Accordo Economico stipulato tra le parti ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6, N.O.I.F. per la stagione sportiva 2022/2023 che prevedeva il compenso lordo di euro 1.850,00, con decorrenza dal 09.02.2023 al 30.06.2023. Il ricorrente esprimeva di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi contrattuali, ma riceveva dalla società la minor somma di euro 930,00, e lamentava di essere creditore dalla A.C. CITTA' DI CASTELLO S.S.D.A.R.L. dell'importo complessivo lordo di euro 920,00.

Preliminarmente, va rivelato come sopra riportato, che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 28 bis, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D, risultando ritualmente notificato il ricorso alla Società in data 23.10.2023 e versata la relativa tassa.

Nel merito, va osservato che la società A.C. CITTA' DI CASTELLO S.S.D.A.R.L., pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la L.N.D.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la A.C. CITTA' DI CASTELLO S.S.D.A.R.L., in persona del legale *rappresentante p.t.*, al pagamento in favore del sig. GUERRI ALESSANDRO di euro 920,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla società A.C. CITTA' DI CASTELLO SSDARL di comunicare al Comitato Regionale UMBRIA i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco BUONO/A.C.CITTA' DI CASTELLO SSD ARL

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 13.12.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore BUONO Francesco ricevuto a mezzo pec il 23.10.2023, regolarmente notificato alla AC Città di Castello SSD ARL

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.)

PRESO ATTO

della mancata costituzione da parte della AC Città di Castello

VALUTATI

i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udito il ricorrente presente, attraverso il proprio delegato all'udienza dell'13.12.2023

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la AC Città di Castello SSD ARL, per la stagione sportiva 2022/23 sottoscritto in data 01/07/2022, a fronte di un compenso globale lordo di euro 17.000,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto la minor somma di € 13.600,00, pertanto, chiede la condanna dell' AC Città di Castello SSD ARL al "pagamento della somma di Euro 3.400,00".

La commissione preso atto della richiesta ed accertata, la fondatezza del ricorso ritiene che la AC Città di Castello debba essere condannata al pagamento dell'importo precisato in udienza.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la AC Città di Castello, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. BUONO Francesco dell'importo di Euro 3.400,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla AC Città di Castello SSD ARL di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo CARROTTA/SS NOLA 1925 ASD

La C.A.E. riunitasi in data 13.12.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Vincenzo CARROTTA, regolarmente notificato a mezzo PEC in data 08.08.2023 alla società NOLA 1925 ASD e inviato a questa Commissione;

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso della calciatrice (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

OSSERVA

quanto segue:

- per la stagione sportiva 2022/2023 il ricorrente è stato tesserato con la società NOLA 1925 ASD, militante nel campionato di serie D, con la quale ha sottoscritto un accordo economico, ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6 delle N.O.I.F., che prevedeva il compenso globale lordo di euro 12.100,00 a decorrere dal 12/12/2022;
- il calciatore risulta creditore verso la società di euro 8.800,00, avendogli quest'ultima corrisposto unicamente l'importo di euro 3.300,00;
- la società non si è costituita;

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite proprio legale, nonché della mancata costituzione della società;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, accoglie la domanda formulata dalla ricorrente e, per l'effetto, condanna la società NOLA 1925 ASD, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del signor Vincenzo CARROTTA della somma di euro 8.800,00 (ottomilaottocento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Ordina alla predetta società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DELLA CALCIATRICE Giulia OLIVIERI/ASD VIS MEDITERRANEA SOCCER

La C.A.E. riunitasi in data 13.12.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso della calciatrice Giulia OLIVIERI, regolarmente notificato a mezzo PEC in data 14.09.2023 alla società ASD VIS MEDITERRANEA SOCCER e inviato a questa Commissione;

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso della calciatrice (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

OSSERVA

- per la stagione sportiva 2022/2023 la ricorrente è stata tesserata con la società ASD VIS MEDITERRANEA SOCCER, militante nel campionato di serie C, con la quale ha sottoscritto un accordo economico, ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6 delle N.O.I.F., che prevedeva il compenso globale lordo di euro 10.000,00 oltre la somma di euro 25,00 giornalieri per numero 5 giorni alla settimana durante la stagione sportiva, a titolo di indennità di trasferta, per un totale dovuto di 6.000 euro a decorrere dal 1/8/22 fino al 30/6/23 (tale somma è stata calcolata nel ricorso moltiplicando 5 giorni per 48 settimane comprese nel periodo di riferimento per 25,00 euro);

- la calciatrice risulta creditrice verso la società di euro 2.500,00, avendogli quest'ultima corrisposto unicamente l'importo di euro 13.500,00;
- la società non si è costituita;

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio della ricorrente tramite proprio legale, nonché della mancata costituzione della società;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, accoglie la domanda formulata dalla ricorrente e, per l'effetto, condanna la società ASD VIS MEDITERRANEA SOCCER, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della signora Giulia OLIVIERI della somma di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Ordina alla predetta società di comunicare al Dipartimento Femminile Nazionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Marco Di Lello

Pubblicato in Roma l'8 Gennaio 2024

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente
Giancarlo Abete